

**STATUTO**

Esente da imposta di bollo e di registro  
ai sensi dell'art.8, c.1 della L. 266/91

**Titolo I  
Disposizioni generali**

**Art.1**

**Denominazione - Sede - Durata**

1. E' costituita l'Associazione di volontariato, senza scopi di lucro, denominata ASSOCIAZIONE EMOFILICI E TROMBOFILICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (onlus), con sede legale in Udine, presso l'Ambulatorio Malattie Emorragiche e Trombotiche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia, Piazzale Santa Maria della Misericordia nr.15.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'Associazione può avere sede operativa diversa da quella legale come da regolamento.

**Art.2**

**Statuto**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Art.3**

**Carattere associativo**

1. L'Associazione Emofilici e Trombofilici del Friuli Venezia Giulia onlus è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva, volontaria e gratuita dei suoi aderenti. L'Associazione che si ispira ai principi della legge n.833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e delle leggi regionali sul volontariato, privilegia la cura degli interessi degli emofilici, trombofilici e coagulopatici quali soggetti svantaggiati per la realizzazione del bene comune e le finalità culturali, civili e sociali dirette a promuovere, valorizzare, tutelare e sviluppare la persona umana, onde eliminare stati di bisogno, situazioni di sfavore, svantaggio o marginalità sociale.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati sui principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
4. L'Associazione si ispira ai principi della legge n.266/91, in particolare a quanto previsto all'art.3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 12/95.

**Art.4**

**Finalità**

1. L'Associazione Emofilici e Trombofilici del Friuli Venezia Giulia onlus è costituita esclusivamente al fine di:
  - a. Rappresentare, coadiuvare e sostenere gli associati emofilici, trombofilici e coagulopatici in sede giudiziaria, amministrativa e sociale;
  - b. Concorrere al controllo che in ogni Servizio Ospedaliero o Struttura Sanitaria Locale (ai sensi della direttiva 27.01.94, del Consiglio dei Ministri della Repubblica), vi sia il rispetto dei principi fondamentali di:
    - Eguaglianza;
    - Imparzialità;
    - Continuità;
    - Diritto di scelta;
    - Partecipazione consapevole;
    - Efficienza ed efficacia.
  - c. Fornire indicazioni e supporti agli associati sulle pratiche amministrative e sull'invalidità civile;
  - d. Sostenere e stimolare l'applicazione nella Regione dei livelli necessari di servizio, nonché la risoluzione dei problemi familiari, scolastici, professionali, di sport e vacanze;
  - e. Informare sull'applicazione della legislazione regionale esistente sull'emofilia, trombofilia e coagulopatie e individuare le proposte migliorative idonee ad essere portate avanti;
  - f. Informare, educare, stimolare, coordinare e sostenere tutte le attività volte al miglioramento dell'assistenza clinica e sociale degli emofilici, dei trombofilici e dei coagulopatici, al potenziamento della ricerca scientifica nel settore delle malattie della coagulazione;
  - g. Operare per risolvere i problemi medici e sociali degli emofilici, trombofilici e coagulopatici e coordinare, sostenere e rappresentare i pazienti dinanzi le Istituzioni;
  - h. Promuovere e/o organizzare direttamente o in collaborazione, tutte le attività, compresa la raccolta di fondi connessa allo scopo sociale, finalizzate a stimolare, favorire, finanziare i progetti sociali e la ricerca scientifica sulla prevenzione, la diagnosi e la terapia dell'emofilia, della trombofilia, delle coagulopatie e delle patologie ad esse correlate, nonché i progetti di ricerca scientifica di prevenzione, di diagnosi e di terapia genica;

*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including names like 'Lorella...', 'Pierluigi...', 'Roberto...', 'Giovanna...', 'Sandra...']*

- i. Concorrere con le altre associazioni regionali, interprovinciali e provinciali e con la Federazione delle Associazioni Emofilici alla soluzione dei problemi educativi e ricreativi, della formazione scolastica, della formazione professionale e dell'inserimento nella vita sociale e di lavoro, cooperando con le istituzioni e le organizzazioni statali e regionali, le associazioni imprenditoriali e sindacali, nonché con ogni altra Associazione per realizzare per gli emofilici, i trombofilici ed i pazienti coagulopatici la vita migliore possibile;
  - j. Informare e sensibilizzare la popolazione sulle tematiche riguardanti l'emofilia, la trombofilia e le altre coagulopatie.
- 2.E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
- 3.L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

**Titolo II**  
**Risorse ed attività economiche**

**Art.5**  
**Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
- dalle entrate che sono costituite come segue:
    - a) dalle quote sociali annue ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno anche essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
    - b) da contributi di organismi internazionali, dallo Stato, da amministrazioni pubbliche, enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
    - c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
    - d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
  - dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

**Art.6**  
**Durata del periodo di contribuzione**

- 1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.
- 2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.


**Art.7**  
**Diritti degli associati sul patrimonio sociale**


- 1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art.4.

**Art.8**  
**Responsabilità ed assicurazione**

- 1. L'Associazione Emofilici e Trombofilici del Friuli Venezia Giulia onlus risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
- 2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
- 3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
- 4. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

**Titolo III**





Preciso che il capitale sociale è pari a Euro 100.000,00  
 Mario Maria  
 Carlo Gregori  
 Con sede in  
 San Leonardo

**Associati**

**Art.9**  
*Ammissione*

1. All'Associazione Emoflici e Trombolifici del Friuli Venezia Giulia onlus possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

**Art.10**  
*Diritti degli associati*

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente dall'Assemblea.

**Art.11**  
*Doveri*

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
  2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
  3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
  4. Il comportamento verso altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
  5. Gli associati si impegnano, altresì al versamento di un contributo annuale, determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
- Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

**Art.12**  
*Recesso ed esclusione*

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni od esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi a disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che comunicherà all'interessato la decisione entro 8 (otto) giorni dalla delibera.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata inviata al Presidente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento..

**TITOLO IV**  
**Organi dell'Associazione**

**Art.13**  
*Organi*

1. Sono organi dell'Associazione:
  - 1) L'Assemblea;
  - 2) Il Consiglio Direttivo;
  - 3) Il Presidente;
  - 4) Il Vice Presidente;
  - 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

**Art.14**  
*Composizione dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like "Giulio...", "Alessandro...", "Pierluigi...", and "Saverio...".



Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dai Consiglieri in numero compreso da 5 (cinque) a 11 (undici), eletti dall'Assemblea degli associati.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità della votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
4. Il consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato tramite lettera, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Segretario ed il Tesoriere.

Art.21

*Durata e funzioni*

1. I Consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le direttive programmatiche d'ordine generale assunte dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi e quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo escluso il Presidente. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo:
  - ◆ è investito di tutte le funzioni inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelle che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
  - ◆ predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
  - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
  - ◆ sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica allo statuto;
  - ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
  - ◆ può costituire comitati, commissioni e gruppi di lavoro per lo svolgimento di specifiche attività sociali.
  - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art.22

*Il Presidente*

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale d'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

Art.23

*Il Vice Presidente*

1. Il Vice Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Art.24

*Il Segretario*

1. Il Segretario coordina le attività associative ed inoltre:
  - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
  - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati e del registro dei volontari;
  - c) cura la tenuta e la conservazione degli atti;
  - d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
  - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli con delega dal Consiglio Direttivo.

*Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like Anna, Antonio, and others.*

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Grazia, Con, and others.*



utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art.31  
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Udine lì 25 maggio 2007

ARMANO	GIANNI
BARILLARI	GIOVANNI
BASSI	ADRIANA
CALLINI	MARCO
CARPEN	ANNA MARIA
CINELLO	DARIO
CONTARDO	GUGLIELMO
CONTARDO	SANDRA
FERLETTI	ANGELO
GREGORIS	MARISA
MAZZOCCO	MARCELLA
NORO	MARIA
PICCINI	DINO
PIOVAN	GIORGIO
TROVO'	ROBERTO
VIDUSSI	PIERPAOLO
ZANELLO	RENZO

*Giulio Zaccaro Amaro*  
*Piero Adriano*  
*Marco Calli*  
*Anna Maria Carpen*  
*Giulio Contardo*  
*Sandra Contardo*  
*Angelo Ferletti*  
*Marisa Gregoris*  
*Marcella Mazzocco*  
*Maria Noro*  
*Dino Piccini*  
*Giorgio Piovan*  
*Roberto Trovo'*  
*Pierpaolo Vidussi*  
*Renzo Zanello*

6 112  
7/16/07



*M. Zaccaro*